

**Avv. Giancarlo Esposti**  
Via Carlo Farini, 8 20154 Milano  
Tel. 02.55184619 – info@avvocatoesposti.it

**Avv. Micaela Sampellegrini**  
Via Pietro Calvi n. 25 20129 Milano  
Tel.02.461471 r.a. – info@src-civilisti.com

## TRIBUNALE DI SONDRIO

Sezione lavoro

RICORSO *ex* 414 c.p.c.

La Signora **MAIOLANI VERONICA** nata a Sondalo (SO) il 7.5.1986, cf. MLNVNC86E47I828N residente in VALDIDENTRO (SO), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Micaela Nicoletta Sampellegrini (cf. SMPMLN61C50F205C); per le comunicazioni e notificazioni si indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

([micaelanicoletta.sampellegrini@milano.pecavvocati.it](mailto:micaelanicoletta.sampellegrini@milano.pecavvocati.it) e Giancarlo Esposti (cf. SPSSGCR65C24F205W; per le comunicazioni e notificazioni si indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [avvgiancarloesposti@milano.pecavvocati.it](mailto:avvgiancarloesposti@milano.pecavvocati.it) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elena Martinelli, in Sondrio, Via Antonio Caimi, 35, giusta procura alle liti allegata al presente ricorso

### CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma alla Via Trastevere76/A, presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano ([milano@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:milano@mailcert.avvocaturastato.it))

### E CONTRO

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO**, in persona del rappresentante legale *pro*



tempore, con sede in Sondrio alla Via C. Donegani n. 5  
([usp.so@postacert.istruzione.it](mailto:usp.so@postacert.istruzione.it))

## **PREMESSO**

### **IN FATTO**

- 1) In data 19 luglio 2006 la Signora Maiolani Veronica ha conseguito il diploma presso il Liceo linguistico sperimentale (progetto Brocca ) paritario Don Bosco di Sant'Antimo (NA) (doc. 1).
- 2) La Signora Veronica Maiolani è dipendente del Ministero dell'istruzione e del merito a far data dal 01/09/2022 a tempo indeterminato, con profilo professionale di Collaboratore Scolastico dell'area A del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario [personale ATA] degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell'art. 554 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. In particolare la Signora Veronica Maiolani presta attualmente la propria attività lavorativa presso l'Istituto Comprensivo di Grosio Grosotto Sondalo svolgendo attività di collaboratore scolastico (doc. 2).
- 3) Precedentemente al predetto rapporto di servizio, la Signora Veronica Maiolani con decorrenza 9.12.2009 ha prestato servizio militare in qualità di volontario di ferma nell'Esercito Italiano per un anno con collocamento in congedo illimitato di fine ferma in data 8.12.2010 (doc. 3).
- 4) La ricorrente in data 16.5.2022 ha presentato domanda (doc. 4) di partecipazione al Bando di concorso del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia n. 821 del 22.4.2022 (doc. 5) per



l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto della terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 in forza dell’art. 1 del D.M. Istruzione n. 50 del 3.3.2021 (doc. 6), inserimento nella graduatoria permanente dei 24 mesi. In riferimento a tale bando la Signora Maiolani chiedeva il riconoscimento del predetto servizio militare reso per un anno. La ricorrente veniva inserita in dette graduatorie conseguendo un totale di punti 17,85, di cui punti 0,60 per titolo di “servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina” (vedasi attestazione del Uff. Scolastico di Sondrio in data 25.11.2022 rilasciato a seguito di accesso agli atti, doc. 7, nonché graduatorie) (doc. 8).

- 5) In considerazione dell’errata valorizzazione in punti del servizio militare suindicato, a mezzo comunicazione/diffida inviata dai sottoscritti difensori per conto della Signora Veronica Maiolani in data 12.1.2023 (doc. 9), si provvedeva ad invitare l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito territoriale di Sondrio a correggere il punteggio attribuito alla Signora Maiolani riconoscendo 6 punti (pari ad un anno) nella graduatoria, in luogo di 0,60 punti riconosciuti infondatamente come disposto illegittimamente nell’allegato A/1 del citato D.M. n. 50/2021. Nessun riscontro perveniva da parte dell’Amministrazione scolastica.
- 6) Contro l’inerzia della convenuta amministrazione scolastica la Signora Veronica Maiolani si vede costretta a ricorrere alla tutela giudiziaria in considerazione di quanto erroneamente ed illegittimamente riportato l’atto di attestazione rilasciato in data 25.11.2022 dall’Ufficio Scolastico di Sondrio per il riconoscimento del corretto riconoscimento dei punti spettanti per il titolo di servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina.



## IN DIRITTO

L'art. 485, comma 7, del D.lgs. n. 297 del 1994, nel disciplinare il *"riconoscimento del servizio ai fini della carriera"*, precisa che *"il periodo di servizio militare di leva o per il richiamo e il servizio civile sostituito di quello di leva è valido a tutti gli effetti"* senza alcuna limitazione e, pertanto, anche se prestato non in costanza di nomina.

Invero, la citata normativa non dispone alcun limite riguardo il pieno riconoscimento del periodo di servizio militare anche nei casi in cui tale servizio sia stato prestato non in costanza di nomina, con la conseguenza del diritto al pieno riconoscimento - ai fini dei bandi di concorso - di punti 6,00 in luogo dell'errato punteggio di 0,60 attribuito dall'amministrazione convenuta. Illegittimo è l'operato del Ministero e dell'Ufficio scolastico convenuti che subordina la valutabilità del servizio militare ad una condizione del tutto aleatoria, in contrasto con il dettato di legge che stabilisce la valutabilità *"a tutti gli effetti"*.

Diversamente, una interpretazione restrittiva quale quella adottata dall'Amministrazione scolastica finirebbe per favorire solo coloro che abbiano avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento del servizio.

La portata assolutamente generale del citato art. 485, settimo comma, del decreto legislativo n. 297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato nelle procedure pubbliche selettive riconoscendo sempre e comunque il servizio prestato verso la nazione e senza che sussistano situazioni di svantaggio e/o discriminatorie.

Tale impostazione e lettura della citata norma non è comunque superata, né contrastata, dal sopravvenuto disposto dell'art. 2050, secondo comma, del Codice dell'ordinamento militare approvato con D.lgs. n. 66 del 15 marzo



2010, che stabilisce: *“ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 5679 del 2 marzo 2020, ha precisato che tale ultima disposizione deve essere letta attraverso una lettura integrata dei primi due commi del citato art. 2050 [il primo comma recita testualmente: *“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*].

Secondo la Suprema Corte, tali commi non sarebbero in contrapposizione, in quanto il secondo comma costituirebbe piuttosto una specificazione, *“nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali”*. La Suprema Corte aggiunge: *“Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogico (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto)”*.

Tale lettura consente di superare l’apparente contrasto in quanto *“l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485”*.

Il servizio militare di leva è, pertanto, sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma primo, cit.), in ogni settore ed anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, secondo comma, cit.): ne consegue che si deve disapplicare, perché illegittima, ogni disposizione di rango regolamentare che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro.

La regolamentazione di cui alla tabella di valutazione del D.M. n. 50 del 2021 del Ministero della pubblica istruzione si pone così palesemente in contrasto con il disposto di cui all’art. 485, comma settimo, del D.lgs. n. 297 del 1994.

La Corte di Cassazione ha ulteriormente confermato il predetto orientamento



interpretativo con le sentenze n. 35380 del 18 novembre 2021 e n. 41894 del 29 dicembre 2021.

Anche il Consiglio di Stato, sezione settima, con sentenza n. 1720 del 10 marzo 2022 ha riconosciuto la valutazione di 6 punti per anno del servizio militare reso da personale ATA non prestato in servizio di nomina.

A ulteriore conforto il Tribunale di Milano, sez. lavoro, con sentenza in data 1.6.2022 (rg. n. 935/2022), richiamata la summenzionata giurisprudenza di legittimità, ha altresì precisato che le disposizioni del decreto ministeriale citato *“appaiono porsi in contrasto anche con l’art. 52 della Cost. secondo cui l’adempimento del servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino”* (doc. 10).

Conformemente si è espresso l’adito Tribunale di Sondrio in data 11.10.2022 in sede di reclamo nel procedimento n. 136/2022 r.g. (doc. 11).

Il mancato adeguamento del punteggio risulta non corretto ed illegittimo in quanto, ai fini dell’ottenimento del punteggio per le graduatorie quali quelle di cui in esame, debbono ritenersi parificati i servizi di leva svolti sia in costanza, che non in costanza, di nomina.

Errata ed illegittima è la precisazione riportata alla lettera B) dell’allegato 1 del menzionato Bando n. 821/2022 (doc.5) intitolato *“Avvertenze alle Tabelle A/1 – A/2 – A/3 – A/4 – A/5”* [tabelle di cui al D.M. Istruzione n. 50/2021] (\*), precisazione che deve essere disapplicata dal Giudice in ossequio al primario dettato legislativo con conseguente riconoscimento del maggior punteggio spettante alla ricorrente.

---

(\*) *“B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. [punti 6,00 per anno tabella A/1]*



*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali [punti 0,60 per anno tabella A/1]"*

\*\*\*

Tutto ciò premesso ed esposto la Signora Maiolani Veronica come sopra rappresentata e difesa

### **RICORRE**

all'Ill.mo Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché  
Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) accertare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'integrale punteggio di n. 6 punti (invece di 0,60 punti) maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto non in costanza di nomina valido ai fini dell'accesso o conferma nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nonché nella graduatoria di assistente amministrativo;
- 2) ordinare ai convenuti Ministero dell'istruzione e del merito e Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia di rettificare il punteggio attribuito alla ricorrente nelle predette graduatorie per il miglior posizionamento nelle predette graduatorie di terza fascia per il triennio triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
- 3) spese e compensi di causa rifiusi.

Si producono i seguenti atti e documenti:

- Procura alle liti ex art. 83 c.p.c.



**Avv. Giancarlo Esposti**  
Via Carlo Farini, 8 20154 Milano  
Tel. 02.55184619 – info@avvocatoesposti.it

**Avv. Micaela Sampellegrini**  
Via Pietro Calvi n. 25 20129 Milano  
Tel.02.461471 r.a. – info@src-civilsti.com

- 1) Diploma Liceo linguistico sperimentale Don Bosco di Sant'Antimo (NA)
- 2) Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato Maiolani / Istituto Grosio Grosotto di Sondalo
- 3) Stato di servizio militare prestato dalla ricorrente
- 4) Domanda partecipazione bando per graduatoria permanente ATA
- 5) Banco di concorso MIUR – Uff. Sc. Reg. Lombardia n. 821 del 22.4.2022
- 6) Provvedimento MIUR n. 9656 del 18.3.2021 di trasmissione dell'allegato D.M. Istruzione n. 50 del 3.3.2021
- 7) Attestazione Uff. Sc. Ambito territoriale Sondrio n. 7376 del 25.11.2022
- 8) Graduatoria ATA definitiva provinciale Sondrio
- 9) Comunicazione diffida 12.1.2023 Avv.ti Sampellegrini-Esposti /U.S. Sondrio
- 10) Sentenza Tribunale di Milano 1.6.2022
- 11) Ordinanza Tribunale di Sondrio 11.10.2022

Con osservanza.

Milano, lì 18 aprile 2023

Avv. Micaela Sampellegrini

Avv. Giancarlo Esposti

